

ferenze sulle capacità militari e di polizia e le esperienze dirette maturate nel corso di questi anni.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge 9 luglio 1990, n.185, recante norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali d'armamento e dal successivo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 448 del 25 settembre 1999.

Il provvedimento oggi all'esame, come sopra detto, è volto ad adeguare tale quadro normativo ai contenuti dell'accordo quadro di cui si autorizza la ratifica.

Si è pertanto reso necessario apportare alcune indispensabili modifiche alla citata legge n. 185 del 1990 in quanto l'esplicito richiamo al codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, contenuto nel preambolo dell'accordo quadro, ha reso necessario un adeguamento al nuovo scenario politico europeo della legislazione vigente dei controlli di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento, proprio in base a quanto previsto nel citato accordo.

Si è proceduto, quindi, a modificare alcuni articoli della citata legge n. 185 del 1990 proprio per rendere operativo l'accordo quadro. È stata inserita una nuova tipologia di autorizzazione, la cosiddetta « licenza globale di progetto », che disciplina i programmi di coproduzione industriale tra i paesi dell'Unione europea o NATO.

I destinatari della normativa sono individuabili nelle imprese nazionali o di nazionalità degli altri Stati facenti parte dell'accordo e negli organi istituzionali deputati alla gestione delle procedure e dei controlli.

La ratifica dell'accordo quadro è di vitale importanza per far compiere al nostro paese un'ulteriore passo verso l'integrazione europea e, al tempo stesso, per far crescere il peso e la capacità di indirizzo politico dell'Unione europea nel contesto internazionale, nonché per abbattere quel divario di efficienza e di contenuti tecnologici nei confronti degli Stati Uniti.

Non è infatti più pensabile ritardare ulteriormente il processo di razionalizzazione e di concentrazione degli apparati produttivi del comparto della difesa e della sicurezza, stante l'attuale situazione di squilibrio di competitività ed efficienza dell'Europa nei confronti degli Stati Uniti ed in considerazione dei pericoli e delle minacce che incombono, come dimostrano gli attentati terroristici portati proprio nel cuore della superpotenza americana.

Occorre quindi procedere senza indugi a razionalizzare e concentrare gli apparati produttivi presenti nei sei paesi che hanno sottoscritto l'accordo, seguendo l'esempio americano che ha già implementato da tempo tale processo e può quindi beneficiare di notevoli vantaggi, sia di natura tecnologica sia di natura economica e politica nei confronti dell'Europa.

Naturalmente, accanto alla necessità di un recupero di efficienza tecnologica ed economica dell'intero comparto difesa e sicurezza, per evitare la marginalizzazione di un apparato produttivo strategico, vi è anche la necessità di svincolarci dalla sudditanza americana e fare acquisire all'Europa maggiore autonomia per recitare quel ruolo che le compete nel contesto internazionale.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Grandi. Ne ha facoltà.

**ALFIERO GRANDI.** Signor Presidente, come hanno già ricordato anche altri colleghi nella discussione, questo accordo è molto importante perché coinvolge sei paesi europei su un argomento che non rappresenta la soluzione nell'ambito della ricerca di una forza unica europea d'intervento nelle situazioni di crisi — quando è necessario —, ma riguarda comunque un aspetto importante come la produzione di sistemi di arma e quindi l'esigenza di un coordinamento.

Del resto, proprio in questi giorni abbiamo avuto notizia che, da varie parti, sono state fatte pressioni su singoli paesi europei e sull'Unione europea perché venissero acquisiti nuovi sistemi di arma. Si tratta, evidentemente, di un grosso com-

plesso di affari, in particolare per gli Stati Uniti d'America. Ovviamente, nessuno può rimanere ingannato dagli allettamenti relativi alle esigenze di ammodernamento; tutto ciò significa investire molte risorse in produzioni fatte altrove. In questo senso il coordinamento tra paesi europei al fine di offrire materiali adeguati ai compiti delle Forze armate in Europa è, evidentemente, importante.

Detto questo, però, nella discussione di questo disegno di legge occorre tenere presente due aspetti: la scelta contenuta nell'accordo e, allo stesso tempo, l'esigenza di mantenere un elemento importante di etica, di civiltà, diciamo pure di conquista, rappresentata nel nostro paese dalla legge n. 185 del 1990. Non è un caso che tanti settori della società, in questi giorni ed in queste settimane, si siano erti a difesa di una legge che hanno ritenuto messa in discussione dalla natura del provvedimento al nostro esame o comunque potenzialmente peggiorata. Non è un caso perché alla legge n. 185 del 1990 si è giunti dopo un iter molto lungo, dopo una procedura complessa che ha rappresentato un'evoluzione politica. Si è trattato di un'evoluzione che ha visto il concorso e la convergenza di soggettività politiche sociali e reali molto diverse, che hanno portato ad una legge che ha regolato in termini assolutamente di avanguardia, in Italia, la trasparenza sulla produzione e sul controllo del commercio dei materiali per armamenti. L'Italia, su questa materia, ha una legislazione che non può essere compromessa e non può essere subordinata a nessun altro tipo di interesse e provvedimento.

Se si vuole andare avanti con l'esigenza di avere un coordinamento a livello europeo, anche nella politica degli armamenti, occorre che i criteri ed i principi della legge n. 185 del 1990 vengano riversati nella nuova normativa che si vuole approvare. Ricordo, ad esempio, un punto molto importante: a norma della legge n. 185 del 1990 le esportazioni di materiali per armamenti sono subordinate alla politica estera del nostro paese. In questo senso, forse, l'Italia potrebbe avanzare un argo-

mento che è oggetto di confronto perfino nel vertice che si sta per svolgere, proprio in queste ore, molto vicino a Roma; mi riferisco all'argomento del terrorismo. C'è stata un'epoca in cui gli Stati Uniti d'America erano molto lontani dalle direttive dell'OLAF relative al riciclaggio dei capitali. Oggi, dopo le vicende dell'11 settembre, sappiamo che gli Stati Uniti sono diventati, improvvisamente, un paese molto attento all'applicazione di quelle direttive e addirittura chiedono, diciamo pure, con qualche irruenza, ad altri di applicarle. Ritengo che anche in materia di terrorismo varrebbe la pena di ricordare che l'Italia ha un'esperienza (che dovrebbe essere recuperata) che potrebbe essere oggetto di attenzione da parte di altri paesi. Può essere importante sapere a chi si vendono le armi, sapere a chi finiscono in mano per evitare che finiscano in mano, ad esempio, a soggetti che possono essere protagonisti di azioni terroristiche o comunque di azioni che rendono grave la tensione in certe aree del mondo (pensiamo a cosa sta avvenendo, in queste ore, tra Pakistan e India).

Dunque l'Italia dovrebbe avere maggiore consapevolezza, maggiore rispetto e maggiore capacità di difendere la propria esperienza ed originalità. La legge n. 185 del 1990 è una legge importante che ha subordinato la produzione ed il commercio delle armi ad obiettivi politici, sia quelli contenuti nella Costituzione sia quelli relativi, ad esempio, all'esigenza di non considerare la guerra come soluzione dei conflitti (pensiamo, appunto, a cosa potrebbe succedere nel Kashmir se vi fosse lo scontro armato tra due paesi del peso dell'India e del Pakistan), ed ha permesso di affrontare il problema della regolazione in ben altro modo. Di conseguenza è necessario applicare e mantenere i principi sanciti nella legge n. 185 del 1990.

Il controllo è una chiave fondamentale per intervenire: può consentire di distinguere il lecito dall'illecito, può offrire adeguate garanzie sulla destinazione finale, può consentire di coinvolgere le politiche dei governi ed il Parlamento attraverso le relazioni. Colgo l'occasione per ricordare

che l'ultima relazione forse è stata un po' deludente quanto a precisione, rispetto ad altre relazioni rese al Parlamento.

Sarebbe auspicabile da parte del Governo, soprattutto in vista dei nuovi problemi che porrà l'introduzione di questa normativa, una maggiore precisione, in modo tale che lo stesso esecutivo ed il Parlamento possano essere responsabili e garanti nei confronti dell'opinione pubblica.

Con l'accordo è intervenuta l'esigenza della sua applicazione anche in Italia: da qui la licenza globale di progetto, come è stato ricordato, e l'esigenza di adeguare anche alcune normative. Ebbene, adeguare le normative non significa però rimettere in discussione i principi ed i punti fermi (che, a mio giudizio, devono rimanere tali) che costituiscono l'ossatura della legge n. 185 del 1990. È per questa ragione che il disegno di legge ora in discussione dovrà essere oggetto di modifiche, laddove entrasse in contrasto non con la legge n. 185 del 1990 in riferimento all'esigenza di ratificare l'accordo europeo, bensì con i principi della medesima legge, con le procedure, con i caratteri di trasparenza, con quella possibilità di controllo da parte dell'opinione pubblica che è stata messa in discussione.

Il nuovo non deve perciò nascondere la volontà, che del resto non è mai stata nascosta da alcuni settori che producono armamenti nel nostro paese, di allargare le maglie, di eliminare alcuni controlli, di liberarsi in sostanza di ciò che è stato ritenuto, a mio giudizio a torto, un elemento negativo per la produzione. Il controllo è un elemento positivo, perché la produzione di armamenti non è come tutte le altre: essa richiede, pertanto, un forte controllo politico su ciò che accade. Ecco la ragione per cui il destinatario finale, ad esempio, non può essere una variabile, bensì deve essere assolutamente certo, o ecco il motivo per il quale il carattere delle intermediazioni deve essere assolutamente sotto controllo ed i movimenti finanziari legati a tale realtà — che, tra l'altro, non dimentichiamo, in molti

casi costituiscono anche occasione per tangenti — debbono essere completamente trasparenti.

È inevitabile che, quando si parla di una licenza globale, questa sia fatta delle sue parti, come i pezzi, il valore e tutto ciò che attiene ai singoli armamenti che ne costituiscono parte. Se l'accordo deve essere recepito dal nostro paese, deve essere anche altrettanto chiaro che la produzione interessata sarà per forza di cose destinata a crescere in percentuale ed in peso e, di conseguenza, essa dovrà essere più che mai oggetto di controllo. Proprio le prospettive aperte da accordi di questo tipo pongono il problema di controlli che debbono consentire di avere certezze su ciò che accadrà.

Nel momento in cui si affronta il discorso dell'allargamento della NATO, non possiamo negare che anche nell'ambito degli stessi paesi che ne fanno parte il problema dei requisiti che riguardano i diritti dei cittadini è molto serio e, di conseguenza, è necessario che anche su questo vi siano controlli.

Vi è una distanza tra l'accordo ed il disegno di legge che lo recepisce: quest'ultimo, in diversi punti, come viene richiesto tramite le proposte emendative, necessita di una modifica per renderlo non soltanto non ridondante in riferimento all'accordo stesso, ma anche e soprattutto tale da non mettere in discussione i principi della legge n. 185 del 1990. Se vi fossero distanze tra quest'ultima norma e il disegno di legge che recepisce l'accordo — i nostri emendamenti tendono proprio ad eliminarli —, noi non potremmo accettarlo.

Ciò deve essere estremamente chiaro e, di conseguenza, mi auguro che il Comitato dei nove si dedichi ad esaminare gli emendamenti non solo per accogliere alcuni aspetti marginali; anzi, mi auguro che comprenda bene che ciò che viene chiesto tramite le proposte emendative è l'accoglimento di un principio di fondo: la legge n. 185 del 1990, nei suoi principi, deve essere trasposta all'interno del presente disegno di legge di ratifica (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori e del Governo  
— A.C. 1927)**

PRESIDENTE. Prendo atto che i relatori rinunciano alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FILIPPO BERSELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge governativo reca la ratifica e l'esecuzione dell'accordo quadro tra la Francia, la Germania, l'Italia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, firmato a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

Esso si inquadra nel più ampio progetto di accelerare, mediante programmi basati su intese intergovernative fra paesi NATO e dell'Unione europea, il processo di razionalizzazione e concentrazione dell'industria europea per la difesa, al fine di potenziarne le capacità tecnologiche e il grado di competitività e di autonomia.

Con particolare riferimento alle modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina i controlli di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento, esse tendono ad adeguare la normativa all'esigenza di cooperazione integrata tra gli Stati firmatari dell'accordo e, più ampiamente, tra tutti i paesi dell'Unione europea o della NATO, stante l'esigenza di gestire con procedure omogenee anche un numero consistente di programmi, sempre sottoposti al controllo del Governo, ai quali l'Italia partecipa insieme ai paesi NATO che non fanno parte dell'Unione europea.

Si tratta di specifiche e limitate modifiche alla vigente normativa di settore, che risultano coerenti con le scelte di politica estera e, in particolar modo, con quelle di

sicurezza e difesa comune nell'ambito dell'Unione europea e della NATO. Esse non incidono significativamente sulle generali condizioni di operatività del quadro normativo, se non in termini di razionalizzazione e di concentrazione delle attività e delle procedure previste.

In particolare, è stato previsto il divieto di esportazione di materiali verso paesi responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani. Al riguardo, è opportuno chiarire che l'uso dell'aggettivo « gravi » non implica che il Governo abbia voluto considerare con indulgenza diverse tipologie di violazioni dei diritti umani. Il termine è stato inserito per far corrispondere questo principio della nostra politica esportativa al criterio n. 2 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni militari del 2 giugno 1948, approvato dal Consiglio affari generali della medesima. Tale corrispondenza è contemplata anche dall'accordo quadro che, al punto 7 del preambolo, prevede una gestione delle esportazioni conforme agli obblighi e agli impegni internazionali di ogni Stato partecipante all'area di controllo dell'esportazione e, in particolar modo, ai criteri del codice di condotta dell'Unione europea.

È stata poi introdotta una forma particolare di autorizzazione, la cosiddetta licenza globale di progetto, da rilasciarsi all'impresa che partecipa ad un programma congiunto di ricerca, sviluppo, produzione, intergovernativo o industriale, con altri paesi dell'Unione europea o della NATO che garantiscano, in materia di trasferimento o di esportazione di materiale di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della legge n. 185 del 1990.

Si precisa, al riguardo, che la licenza globale di progetto non liberalizza l'*export*, ma solo il transito dei materiali necessari alla realizzazione del programma congiunto. L'*export* viene autorizzato in un secondo tempo con una normale licenza in linea con la normativa in vigore.

Vengono, invece, abolite le autorizzazioni alle trattative contrattuali, perché già implicitamente approvate con la conces-

sione della licenza globale da cui consegue la definizione della lista dei paesi cui è consentita la partecipazione al particolare programma.

Peraltro, non tutti gli accordi tra le industrie possono usufruire di tali procedure semplificate, in quanto il programma industriale deve prima essere dichiarato, da parte di un'apposita conferenza di servizi, di interesse governativo; inoltre, per quanto attiene all'esportazione verso paesi terzi, rimane comunque soggetto all'autorizzazione prevista dalla legge n. 185 del 1990.

Nell'ipotesi di programmi che coinvolgono paesi della NATO o dell'Unione europea che non abbiano sottoscritto l'accordo quadro, la licenza globale di progetto potrà essere concessa solo se l'Italia abbia già stipulato un accordo con quel paese conforme ai principi ispiratori dell'accordo quadro e che contenga, quindi, anche la clausola di non riesportabilità senza il consenso dell'Italia.

Peraltro, la licenza globale di progetto — essendo concettualmente un'autorizzazione aperta con cui l'impresa è autorizzata a movimentare le parti di un sistema da e verso le imprese partner a loro volta autorizzate dai rispettivi Governi, come se ciò avvenisse all'interno di uno stesso mercato internazionale — non può definire anticipatamente il numero dei pezzi movimentati e il loro valore.

Le nuove norme, pertanto, non renderanno l'Italia, come qualcuno asserisce, un crocevia di traffici illeciti di armi, né sono in contraddizione con l'esigenza di contrastare il terrorismo internazionale, come è stato detto anche oggi pomeriggio. Esse, invece, consentiranno alle industrie nazionali ed europee per la difesa di decollare verso ambiti maggiormente competitivi senza trascurare i controlli che continueranno ad essere effettuati con tutta la necessaria attenzione che la delicata materia impone.

In ultimo, corre l'obbligo di sottolineare che gli altri paesi firmatari dell'accordo quadro lo hanno ratificato da tempo. Solo l'Italia non lo ha ancora fatto con il rischio di rimanere emarginata nel pro-

cesso di ristrutturazione dell'industria europea per la difesa nel quale le industrie nazionali del settore devono essere, invece, particolarmente coinvolte sia per partecipare alla predisposizione di programmi di coproduzione in posizione paritetica con altri partner internazionali, sia per valorizzare il *know-how* acquisito.

Per concludere, vogliamo ricordare che il 27 luglio 2000 l'accordo quadro che ora ci proponiamo di ratificare fu sottoscritto da un Governo che non era, certo, l'attuale. Quindi, chi lo sottoscrisse allora non può e non deve, adesso, procrastinarne la ratifica. Vogliamo, altresì, ricordare che un precedente Governo di centrosinistra si propose di normare la materia su per giù come ci proponiamo di fare adesso noi.

Per essere conseguenti, confidiamo che le opposizioni ritirino alcuni emendamenti di sostanza che disattendono e contrastano proprio con quanto fino a poco tempo fa dalle stesse sostenuto e consacrato, addirittura, in specifici atti parlamentari. Coerenza è certo anche questo: non smentire se stessi.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 666 – Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione EUTELSAT (Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite) relativi al processo di privatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff il 18-20 maggio 1999 (approvato dal Senato) (2298) (ore 19,00).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione EUTELSAT (Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite) relativi al processo di privatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff il 18-20 maggio 1999.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali del disegno di legge è pubblicata in calce al vigente

calendario dei lavori (*vedi resoconto stenografico della seduta del 24 aprile 2002*).

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 2298)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Arnoldi, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANANTONIO ARNOLDI, *Relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione svolta in Commissione ed alle considerazioni integrative di cui chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIO BACCINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo si rimette alla relazione svolta in Commissione ed a quella del relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 672 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (2299) (ore 19,05).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali del disegno di legge è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi resoconto stenografico della seduta del 24 aprile 2002*).

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 2299)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

La relatrice, onorevole Cima, ha facoltà di svolgere la relazione.

LAURA CIMA, *Relatore*. Signor Presidente, intervengo brevemente rimandando, per le parti che non riprendo in questa sede, alla relazione già svolta in Commissione, che analizzava molto puntualmente tutta la convenzione. Mi limito a raccomandare la veloce approvazione di questo disegno di legge di ratifica perché in tal modo si permette al nostro paese di avviare la fase attuativa e gli organismi preposti all'attuazione della convenzione.

Peraltro, in vista dei vertici FAO e di Johannesburg, altri documenti approvati dall'Unione europea raccomandano l'impegno a controllare e gradualmente eliminare le sostanze chimiche e i pesticidi pericolosi, in particolare l'esportazione nei paesi non europei, e, quindi, in linea con quanto prevede la convenzione in esame che ha un carattere innovativo, in particolare per quanto riguarda le procedure per la sua integrazione.

Questa convenzione ha già trovato, di fatto, un'applicazione negli accordi e, quindi, tanto più vale la pena che il nostro

paese si affretti a concretizzarla. Infatti, dal 1998, con un negoziato durato due anni e che ha anticipato anche i termini di due anni fissati alla conferenza internazionale di Rio del 1992, si è formalizzato lo strumento del Pic (*prior informed consent*) — che è, appunto, l'oggetto della Convenzione —, ossia procedura del consenso informato a priori che, di fatto, spesso già viene applicato da vari paesi su base volontaria.

Naturalmente, l'articolo 1 promuove fra gli Stati contraenti la condivisione di responsabilità nel commercio internazionale delle sostanze chimiche pericolose e dei pesticidi, proprio per proteggere la salute umana e l'ecosistema in generale. L'articolo 2 distingue i vari prodotti oggetto della Convenzione: prodotto chimico suddiviso tra pesticidi e prodotti industriali, prodotto chimico vietato, prodotto chimico rigorosamente limitato. L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione della convenzione mentre l'articolo 4 prevede la designazione delle autorità nazionali che devono essere, peraltro, comunicate ufficialmente al segretariato non oltre la data di entrata in vigore della convenzione. Gli articoli 5 e 6 illustrano le procedure di informazione.

Quindi, mi pare che, senza dilungarmi ulteriormente, sia assolutamente importante la ratifica urgente della convenzione al nostro esame, tenuto presente che — rispetto, per esempio, alla sicurezza alimentare — in questi anni, da Rio, la sensibilità è aumentata in modo esponenziale.

Nel nostro paese sono stati depositati anche dei quesiti referendari rispetto all'eliminazione dei pesticidi nei cibi e, quindi, se nel nostro paese e in Europa la sensibilità è così aumentata, è evidente che l'attenzione va posta — come la convenzione chiede — anche sul commercio di questi prodotti pericolosi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIO BACCINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente,

il Governo concorda con le considerazioni svolte dal relatore circa l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Preda. Ne ha facoltà.

ALDO PREDÀ. Signor Presidente, credo che il disegno di legge di ratifica in esame — che dà esecuzione alla Convenzione di Rotterdam del 1998, elaborata in sede ONU, sottoscritta da settantadue paesi e, purtroppo, alla data odierna, ratificata solamente da quindici-sedici paesi — non debba passare sotto silenzio. Questa ratifica è importante perché rappresenta un atto positivo verso uno sviluppo sostenibile, un atto di tutela verso i paesi in via di sviluppo, un passo dovuto — come giustamente sottolineava la relatrice — verso i consumatori e le azioni che hanno intrapreso per avere più sicurezza e meno incertezza nel consumo dei prodotti alimentari.

Tale provvedimento limita i differenziali sociali sui quali contano le multinazionali e, indubbiamente, l'uso di prodotti chimici e di pesticidi rappresentano uno dei maggiori differenziali sociali vicino al lavoro nero. Inoltre, individua regole precise, controlli per assicurare forme ampie di tutela, anche rispetto a coloro che, fino ad ora, hanno dovuto subire tali processi.

Questa convenzione rientra in un sistema di trattati, che impegnano la comunità internazionale ad un'assunzione collettiva di regole comuni e di responsabilità a garanzia dell'ambiente mondiale e della sicurezza di tutti i popoli della terra. A tale proposito, vorrei ricordare l'importanza che, tra i vari trattati internazionali, ha il protocollo di Kyoto.

Tra l'altro, tale convinzione ha anche un'importante influenza sul complesso delle politiche che operano nel mercato dei prodotti agricoli ed alimentari. Ha influenza sulla politica commerciale dell'Unione europea nel campo agroalimentare ed ha un effetto indiretto sulle politiche alimentari e sull'atteggiamento verso la regolamentazione del sistema alimentare. Ritengo che la prossima revisione —

che auspichiamo intervenga — di Agenda 2000 e della politica agricola comune possa essere influenzata anche da questo elemento.

In questi anni, fortunatamente, vi è stata un'evoluzione delle sensibilità ambientali, anche a livello europeo. Nel trattato di Roma del 1957 non è citata neanche una parola relativa all'ambiente. Per anni la preoccupazione fondamentale dell'Unione europea è stata quella di aumentare la produttività, di portare l'agricoltura europea ad un livello di alta industrializzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari, molte volte a scapito della qualità e della salubrità e delle stesse produzioni.

Finalmente, solo con la pubblicazione della Libro verde, nel luglio 1985, la Commissione riconosceva che la tutela ambientale doveva essere uno dei compiti primari delle politiche europee in materia agricola ed agroalimentare. Nel 1988, la Commissione chiedeva norme limitatrici di determinate pratiche agricole pregiudizievoli per l'ambiente. Nel 1992, con il V programma di azione ambientale emerse finalmente l'indirizzo che le politiche ambientali avrebbero dovuto combinarsi alle politiche di mercato e di sostegno dei redditi agricoli.

In questi anni, in alcune regioni italiane, politiche di lotta guidata sono progredite in termini molto positivi, tuttavia oggi siamo di fronte a nuove sfide. La revisione a medio termine di Agenda 2000 costituisce una prima occasione abbastanza importante non solo nel processo di allargamento dell'Unione europea verso i paesi ex PECO, ma anche per la necessità di rimuovere distorsioni e differenziali sociali che — ripeto — non sono soltanto il lavoro nero o la mano d'opera, in quanto occorre anche assicurare a tutti i cittadini europei la salubrità delle produzioni agricole. Dunque, risultano opportune una maggiore coesione e solidarietà verso i paesi più deboli, la salubrità e la qualità delle produzioni agricole, la tracciabilità o rintracciabilità, la globalizzazione.

Questa Convenzione, agli articoli 1 e 3, fissa principi ed obiettivi abbastanza im-

portanti, vale a dire quelli di promuovere la condivisione di responsabilità, la collaborazione degli Stati sul commercio di alcune sostanze chimiche pericolose per l'uomo e per l'ambiente nonché il divieto di utilizzo di pesticidi e di altri prodotti chimici pericolosi.

Quindi, occorre adeguare ulteriormente la normativa nazionale, ma occorre realizzare qualcosa di più: un'adeguata assistenza nei confronti dei paesi in via di sviluppo e di quelli con economia di transizione.

Occorre allargare i mercati: questo lo diciamo tutti, ma occorre anche dire come allargarli. Occorre avere capacità di controllo rispetto alle importazioni ed alle esportazioni, nonché rispetto ai problemi posti dall'utilizzo di prodotti chimici e di pesticidi pericolosi. Occorre assicurare tutela ai paesi in via di sviluppo per quanto riguarda le produzioni ma anche le importazioni e le esportazioni: c'è un problema di importazioni; c'è un grosso problema di esportazioni. Non ci sono produzioni nocive soltanto per alcuni cittadini del mondo; ci sono produzioni nocive che danneggiano tutti i cittadini del mondo.

Quindi, dobbiamo esercitare un'azione di pressione e di sensibilizzazione verso altri paesi. Non pensiamo di scaricare i rischi da un paese all'altro, come molte volte è stato fatto anche nel recente passato. Non credo che la ratifica della Convenzione di Rotterdam debba essere enfatizzata; tuttavia, si tratta di un'assunzione collettiva di regole comuni e di un atto importante verso la globalizzazione dei diritti alimentari di tutti i popoli della terra (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 2299)**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare la relatrice, onorevole Cima.

LAURA CIMA, *Relatore*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per ringraziare l'onorevole Preda che ha ampliato il quadro in cui si situa la Convenzione; in particolare, egli ha ricordato l'aspetto importante dell'assistenza scientifico-tecnica ai paesi in via di sviluppo.

Inoltre, vorrei ricordare al Governo che l'adeguamento della normativa nazionale comporta anche un'ulteriore obbligo. Credo che nel frattempo il Parlamento europeo, su proposta della Commissione europea, abbia abrogato il regolamento CE 2455/92 approvando un nuovo testo su esportazione ed importazione dei prodotti chimici pericolosi per dare attuazione sul territorio della Comunità europea alle disposizioni della Convenzione di Rotterdam sulla procedura PIC. Pertanto, nell'adeguamento della normativa nazionale occorrerà tenere conto anche del nuovo regolamento europeo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MARIO BACCINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, la ratifica della Convenzione di Rotterdam è importante non soltanto per le ragioni evidenziate dalla relatrice ma soprattutto per le nuove opportunità che da questo atto si possono aprire per l'Italia. Non mi riferisco soltanto alla preparazione della Conferenza di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile; infatti, una rapida approvazione del provvedimento ci consentirebbe di ospitare il Segretariato generale nel nostro paese, in particolare a Roma: si tratterebbe di un'azione utile, visto l'iter burocratico di queste iniziative.

Vi è un altro aspetto significativo: poter avviare successivamente anche nelle Nazioni Unite il processo di *global compact* per verificare una serie di provvedimenti già all'esame del Governo contro il lavoro nero e contro le iniziative che ledono la salute ma soprattutto i diritti umani. Quindi, nel concordare con lo spirito degli interventi, il Governo auspica che si arrivi in tempi brevi alla ratifica della Convenzione di Rotterdam.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 820 – Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1° ottobre 1999 a Vienna (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (2300) (ore 19,18).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1° ottobre del 1999 a Vienna, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

Comunico che la ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi resoconto stenografico della seduta del 24 aprile 2002*).

**(Discussione sulle linee generali  
– A.C. 2300)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Arnoldi ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione del relatore, onorevole Landi di Chiavenna.

GIANANTONIO ARNOLDI, *Relatore f.f.* Signor Presidente, la ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 6 e 14 dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica ha come finalità quella di allargare gli organi di governo dell'agenzia a nuovi paesi che nel frattempo hanno aderito all'agenzia stessa. Come sappiamo, si tratta di un organismo,

promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, della quale l'Italia è stato uno dei fondatori, che ha tra i suoi compiti, oltre a quello di favorire la ricerca scientifica in termini pacifici e non bellici nell'utilizzo dell'energia nucleare, anche quello di sviluppare e di raggiungere elevati standard di sicurezza per l'utilizzo dell'energia nucleare.

La discussione è già stata fatta in Commissione e quindi mi rifaccio alle relazioni svolte. I due emendamenti hanno uno scopo puramente tecnico e sono relativi, come dicevo prima, all'allargamento nella partecipazione degli organi di Governo tra cui, per esempio, l'allargamento allo Stato di Israele. Quindi, considero importante quest'approvazione, tanto più nel contesto politico internazionale attuale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIO BACCINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore e, anche alla luce di questo intervento, raccomanda il rapido completamento dell'iter di approvazione parlamentare.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (2361) (ore 19,20).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a

Venezia il 27 marzo 1999, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi resoconto stenografico della seduta del 24 aprile 2002*).

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 2361)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di svolgere la relazione l'onorevole Arnoldi, in sostituzione del relatore, onorevole Rivolta.

GIANANTONIO ARNOLDI, *Relatore f.f.* Signor Presidente, anche questo è un atto importante che è giusto che il Parlamento ratifichi con adeguata celerità. Si tratta dell'accordo tra il Governo italiano e il Governo lituano relativamente alla cooperazione nel campo della difesa. Sappiamo quanto sia importante un accordo di questa natura con uno Stato posizionato in modo strategico, come è appunto la Lituania, che ormai ha anche chiesto di poter partecipare alla NATO e come paese amico, pur non potendo partecipare in forma diretta, è uno di quelli che aderisce al cosiddetto partenariato della NATO.

Pertanto, anche nel contesto internazionale dell'allargamento dell'Unione europea, questo è un accordo molto importante che invitiamo a ratificare. Per il resto, mi rifaccio alla discussione fatta in Commissione e alla relazione già presentata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIO BACCINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con la relazione svolta dall'onorevole Arnoldi.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 28 maggio 2002, alle 9,30:

1. — Svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni.

(ore 18)

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 795 - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (*Approvato dal Senato*) (2454-A).

e delle abbinate proposte di legge: D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA POPOLARE; PISCITELLO; VOLONTÈ e BUTTIGLIONE; CENTO; LA RUSSA ed altri; BUEMI ed altri; SINISI ed altri; PISAPIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597).

— *Relatore:* Bertolini.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali (2666).

4. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

S. 666 - Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione EUTELSAT (Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite) relativi al

processo di privatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff il 18-20 maggio 1999 (*Approvato dal Senato*) (2298).

— *Relatore:* Arnoldi.

S. 672 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (2299-A).

— *Relatore:* Cima.

S. 820 - Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1° ottobre 1999 a Vienna (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (2300).

— *Relatore:* Landi di Chiavenna.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999 (2361).

— *Relatore:* Rivolta.

5. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale:*

BOATO ed altri; PISCITELLO ed altri; PISAPIA; ZANETTIN ed altri; BERTINOTTI ed altri: Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte. (1436-2072-2110-2351-2373-A).

— *Relatore:* Boato.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle

misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. (1927-A).

— *Relatori*: Selva (per la III Commissione) e Previti (per la IV Commissione).

7. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

GIANCARLO GIORGETTI; CÈ ed altri; BURANI PROCACCINI; CIMA; MUS-SOLINI; MOLINARI; LUCCHESI ed altri; MARTINAT ed altri; ANGELA NAPOLI; SERENA; MAURA COSSUTTA ed altri; BOLOGNESI e BATTAGLIA; PALUMBO ed altri; DEIANA ed altri; PATRIA e CROSETTO; DI TEODORO: Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-A).

— *Relatori*: Dorina Bianchi, per la maggioranza; Maura Cossutta, Cima e Valpiana, di minoranza.

8. — *Seguito della discussione della mozione Tuccillo ed altri n. 1-00056 concernente la destinazione delle risorse investite dalle fondazioni.*

9. — *Seguito della discussione delle mozioni Realacci ed altri n. 1-00058, Mantovani ed altri n. 1-00062, Violante ed altri 1-00063 e Landi Di Chiavenna ed altri n. 1-00067 concernenti il contributo dell'Italia allo sviluppo dei paesi più poveri.*

10. — *Seguito della discussione della mozione Giovanni Bianchi ed altri n. 1-00057 concernente la questione irachena.*

11. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

BOSSI; SCHMIDT ed altri: Istituzione della provincia di Monza e della Brianza. (Articolo 107, comma 3, del Regolamento) (154-1196).

— *Relatore*: Schmidt.

12. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

SINISI e NICOLA ROSSI: Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani. (Articolo 107, comma 3, del Regolamento) (518).

— *Relatore*: Schmidt.

13. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

TANONI; ZAMA: Istituzione della provincia di Fermo (Articolo 107, comma 3, del Regolamento) (900-1126).

— *Relatore*: Schmidt.

**La seduta termina alle 19,25.**

INTERVENTO DEL DEPUTATO LAURA CIMA IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 2666

LAURA CIMA. Signor Presidente, i Verdi hanno votato convintamente contro la nostra partecipazione alla missione *Enduring freedom* e, in occasione della prima reiterazione del decreto-legge, hanno chiesto con i loro emendamenti di mantenere solo la missione ISAF e il codice militare di pace per tutte le missioni dei nostri militari all'estero.

Se infatti nelle missioni di pace i nostri militari sono sempre accolti con simpatia e si adoperano per fronteggiare anche i gravi problemi umanitari delle popolazioni coinvolte dalla guerra, spesso correndo gravi rischi, come nel caso dell'ultimo militare morto in Macedonia, noi siamo sempre più convinti, a distanza di mesi, che il nostro voto fosse giusto e quindi ribadiamo il nostro « no » al decreto per la parte che riguarda la missione *Enduring freedom* e l'applicazione del codice militare di guerra. Anche perché la missione è fallita nel suo obiettivo principale di catturare Bin Laden e il mullah Omar, ed è evidente che ora non ha più senso cercarli in Afghanistan; neppure l'organizzazione Al Qaeda è stata smantellata e le



Il contenuto degli emendamenti ha semplicemente lo scopo di consentire il passaggio di proprietà di Eutelsat dal vecchio consorzio alla nuova società di diritto francese e quindi la privatizzazione della stessa anche attraverso la quotazione in borsa di cui si ha notizia attraverso i mezzi di informazione. Nel frattempo Telecom ha ceduto la propria consistente partecipazione in Eutelsat ad una società finanziaria lussemburghese della quale continua a detenere una quota di minoranza. In sintesi nulla da eccepire nel merito tecnico degli emendamenti di cui si propone l'approvazione (anche perché non sono ammessi suggerimenti di modifiche in fase di ratifica).

Non si può evitare comunque di suggerire al Governo di intraprendere tutte quelle iniziative tese a richiedere a Telecom un congruo risarcimento, nel caso in cui i valori oggi oggetto di precise valutazioni lo consentano, oltre che valutare la legittimità di una cessione di quote avvenuta da parte di Telecom prima della ratifica degli emendamenti da parte del Parlamento italiano.

---

*IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

**DOTT. VINCENZO ARISTA**

---

*Licenziato per la stampa alle 22,10.*